

SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)

12 giugno 1986 *

Nei procedimenti riuniti 98, 162 e 258/85,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal pretore di Roma nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra

Michele Bertini e Giuseppe Bisignani

e

Regione Lazio e Unità sanitarie locali RM (Roma) 30 e LT (Latina) 4 (causa 98/85),

fra

Di Santo ed altri

e

Regione Lazio e Unità sanitarie locali RM (Roma) 28 e 30, RI (Rieti) 1 e LT (Latina) 4 (causa 162/85),

e fra

Lino Pugnalone ed altri

e

Regione Lazio e Unità sanitarie locali RM (Roma) 3, 4, 9, 11, 16, 22, 26, 27, 30, 34 e 35, LT (Latina) 4 e VT (Viterbo) 3 (causa 258/85),

domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 3, lett. c), e 57, n. 3, del trattato CEE,

* Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

- dai sigg. Pugnaroni e altri, rappresentati dall'avv. Antonio Funari, del foro di Roma, per iscritto nella causa 258/85; dai sigg. Pugnaroni e altri, Bertini e Bisignani, nonché dai sigg. Di Santo e altri, rappresentati dall'avv. Antonio Funari, del foro di Roma, oralmente,
- dall'Unità sanitaria locale RM 11, rappresentata dal suo presidente Giancarlo Pascucci, per iscritto nella causa 258/85,
- dal governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Marcello Conti, avvocato dello stato, per iscritto nella causa 162/85, nonché oralmente,
- dal governo del Regno del Belgio, rappresentato dall'avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, per iscritto nel procedimento 98/85, nonché oralmente,
- dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig. Silvio Pieri, funzionario nazionale italiano in servizio presso la Commissione a norma del regime di scambio con i funzionari nazionali, per iscritto e oralmente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1986,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

- 1 Con tre ordinanze, in data 2 aprile, 9 maggio e 13 giugno 1985, pervenute in cancelleria rispettivamente il 16 aprile, il 29 maggio e il 20 agosto 1985, il pretore di Roma ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. c), e 57, n. 3, del trattato CEE, nonché delle direttive comunitarie sulla libera circolazione dei medici, al fine di stabilire se dette norme impongano agli Stati membri l'obbligo di limitare il numero degli studenti ammessi alle facoltà di medicina tramite l'adozione del sistema del numero chiuso.
- 2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di controversie tra alcuni medici, che hanno lavorato per più anni in qualità di medici convenzionati nel servizio di guardia medica, ed i loro datori di lavoro, cioè la Regione Lazio e varie Unità sanitarie locali. Le controversie vertono sulla risoluzione dei contratti di lavoro di detti medici.
- 3 Il pretore di Roma ha provvisoriamente sospeso le decisioni di risoluzione dei contratti adottate nei confronti dei medici ricorrenti nella causa principale, nell'attesa che la Corte si pronunzi sulla seguente questione sottopostale:

« Se l'art. 3, lett. c), e l'art. 57, n. 3, del trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea comportino per tutti gli Stati membri l'obbligo di predeterminare condizioni di accesso agli studi universitari di medicina che garantiscano:

— un livello di formazione corrispondente ai criteri di qualità fissati dalle direttive comunitarie ed a quelli indicati dal comitato consultivo per la formazione professionale;

— il corretto svolgimento dell'esercizio professionale nell'ambito delle regole della deontologia a garanzia delle quali è necessario che i medici disponibili siano adeguati al fabbisogno.

Se, in particolare, la Corte di giustizia ritenga conforme e compatibile con le clausole e gli obiettivi del trattato di Roma e delle direttive comunitarie sulla libera circolazione dei medici l'assenza di qualsiasi predeterminazione o programmazione del numero degli studenti ammissibili alle facoltà di medicina rispetto alle capacità didattiche delle facoltà medesime.

Se pertanto la generalizzazione a tutti i paesi membri del numero programmato — già esistente in 8 paesi membri — non costituisca una misura indispensabile e quindi un obbligo degli Stati membri per l'applicazione del trattato e delle direttive per la libera circolazione. »

- 4 Emerge dal fascicolo che le cause principali si collocano in un contesto generale caratterizzato, da un lato, dal numero elevato in Italia di giovani medici in cerca di lavoro e dalle possibilità limitate, per loro, di esercitare la professione e, dall'altro, dall'assenza di una limitazione del numero degli studenti di medicina ammessi alle università italiane.
- 5 L'Unità sanitaria locale RM (Roma) 11, i governi italiano e belga e la Commissione hanno formulato dubbi sulla competenza di questa Corte a risolvere la questione sottoposta, richiamandosi alla sentenza 16 dicembre 1981 (causa 244/80, Foglia/Novello, Racc. pag. 3045). Essi hanno sostenuto che le condizioni di accesso degli studenti alle facoltà di medicina non possono, sotto alcun profilo, essere pertinenti alle cause principali che vertono sui rapporti contrattuali tra taluni medici ed i loro datori di lavoro. A loro avviso, non si può ammettere che la Corte sia chiamata a pronunciarsi su questioni puramente ipotetiche per le quali la causa principale costituisce unicamente un artificioso pretesto.
- 6 A questo proposito occorre innanzitutto ricordare che, com'è stato dichiarato nella menzionata sentenza 16 dicembre 1981, al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al trattato, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte.
- 7 È pertanto spiacevole che il giudice nazionale non abbia motivato affatto le sue ordinanze di rinvio, tanto più che né i fascicoli né gli antefatti delle cause consentono di comprendere l'utilità delle questioni per le sentenze che esso deve emettere. Tuttavia, la Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, sarebbe

contrario all'economia processuale non rispondere, per questa sola ragione, alle questioni sollevate dal giudice nazionale.

- 8 Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, confermata dalla citata sentenza 16 dicembre 1981, è compito del giudice nazionale valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessità di far risolvere una questione pregiudiziale ai fini della decisione finale della controversia. Siffatta valutazione deve essere rispettata anche se, come nella fattispecie, è difficile vedere come le soluzioni chieste alla Corte possano influire sulla decisione delle cause principali. Infine, nulla attesta che dette cause abbiano la natura di uno schema processuale precostituito.
- 9 Quanto al merito delle questioni sollevate dal giudice nazionale, i medici ricorrenti nelle cause principali sostengono che l'instaurazione della libera circolazione per i medici comporta la necessità di garantire in tutti gli Stati membri una formazione medica di un determinato livello qualitativo e di evitare le discriminazioni e le distorsioni che deriverebbero da una migrazione artificiosa di studenti e di medici. A tale scopo, l'adozione del numero chiuso per l'accesso alle facoltà di medicina, come esistente in quasi tutti gli Stati membri, sarebbe indispensabile.
- 10 I governi italiano e belga e la Commissione sottolineano che nella normativa comunitaria in materia non esiste alcuna disposizione relativa alla limitazione dell'accesso alle facoltà di medicina e che gli Stati membri sono liberi di disciplinare detto accesso nell'ambito delle proprie competenze. L'assenza di limitazione del numero degli studenti ammessi alle università non potrebbe ostacolare la libera circolazione dei medici.
- 11 A questo proposito, è sufficiente rilevare che né l'art. 3, lett. c), né l'art. 57, n. 3, del trattato CEE cui si richiama il giudice nazionale obbligano gli Stati membri a modificare le normative vigenti nel loro territorio per i propri cittadini per quanto attiene all'esercizio delle professioni mediche o alla formazione che vi dà accesso. Obblighi in questo senso potrebbero derivare unicamente da direttive adottate dal Consiglio e intese a coordinare le normative nazionali in materia. Orbene, nessuna norma emanata a tale scopo dal Consiglio riguarda la limitazione del numero di studenti ammessi alle facoltà di medicina.

- 12 Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata dal pretore di Roma nel senso che nessuna norma del diritto comunitario impone agli Stati membri l'obbligo di limitare il numero degli studenti ammessi alle facoltà di medicina mediante l'istituzione del sistema del numero chiuso.

Sulle spese

- 13 Le spese sostenute dai governi della Repubblica italiana e del Regno del Belgio, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal pretore di Roma, con ordinanze 2 aprile, 9 maggio e 13 giugno 1985, dichiara:

Nessuna norma del diritto comunitario impone agli Stati membri l'obbligo di limitare il numero degli studenti ammessi alle facoltà di medicina mediante l'istituzione del sistema del numero chiuso.

Everling

Galmot

Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il 12 giugno 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

U. Everling